RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 6/8/2012
RFI-DPO-PEO.TO_GE\A0011\P
\2012\0001323

Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione TO/GE
Il Responsabile

RSU Torino Movimento
RSU Torino Infrastruttura
RSU Manovra (DTP Torino)

Segreterie Regionali/Comp.li Piemonte e Valle d'Aosta
Filt/Cgil
Fit/Cisl
Uiltrasporti/Uil
Ugl Trasporti
Fast Ferrovie
OrSA Ferrovie

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione orario di lavoro settimanale di 38 ore a decorrere dal 1° settembre 2012

Si comunica che, a decorrere dal 1° settembre 2012, in applicazione:

- del punto 1 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012;
- del punto 1.1 dell'art. 13 del relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012,

l'orario di lavoro settimanale del personale dipendente dalla scrivente Società, la cui attività è articolata in

prestazioni uniche giornaliere, di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con orario settimanale attualmente distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani con orario spezzato,

sarà pari a 38 ore e sarà articolato, in via provvisoria, in attesa del confronto di merito con le RSU e le OO.SS. Regionali competenti che dovrà concludersi entro la prima decade del prossimo mese di settembre, come di seguito illustrato:

a) dal martedì al giovedì:
   dalle ore 08.00 alle ore 13.30, con fascia rigida dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
   dalle ore 14.00 alle ore 17.10, con fascia rigida dalle ore 14.15 alle ore 16.45;

b) il lunedì e il venerdì:
   dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con fascia rigida dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

c) durante le suddette fasce rigide tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio e può assentarsi solo se autorizzato, utilizzando le attuali procedure;

d) nelle giornate dal martedì al giovedì l'intervallo non retribuito di 30 minuti tra le due prestazioni giornaliere può essere effettuato nella fascia tra le ore 13.00 e le ore 14.15;

e) nelle giornate dal martedì al giovedì, al personale verrà riconosciuto, per ogni prestazione effettivamente resa ai sensi dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, la fruizione del pasto (art. 18, punto 1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS);

f) le minori prestazioni effettuate nel mese in orario flessibile dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo così come attualmente previsto.

Ferme restando la durata e l'articolazione (tre rientri e due corte) dell'orario settimanale come sopra definito, fino all'esito del confronto di merito sono confermate le eventuali diverse distribuzioni dell'orario giornaliero già in atto per far fronte a specifiche esigenze produttive.

Cordiali saluti

Francesco Costa